

Accordo di cooperazione tecnica tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo del Regno del Nepal

Concluso il 18 agosto 1972

Entrato in vigore con scambio di note il 6 marzo 1973

*Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo del Regno del Nepal,*

desiderosi di stringere viepiù i vincoli d'amicizia esistenti tra loro e premurosi di sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi hanno convenuto:

Art. 1

Le Parti contraenti s'impegnano a stabilire, di comune intesa, i progetti di cooperazione tecnica (qui di seguito progetti) tra i due Paesi. Detti progetti saranno conformi ai piani di sviluppo del Nepal.

Art. 2

Le disposizioni del presente accordo s'applicano:

- a) ai progetti in corso all'atto della firma e menzionati nell'allegato al presente accordo;
- b) ai nuovi progetti tra le Parti contraenti;
- c) ai nuovi progetti emanati da organizzazioni svizzere altre che il Governo svizzero, a condizione che siano stati approvati dal Governo del Regno del Nepal.

Quanto sopra con riserva di derogazioni previste da altri accordi, quale l'Accordo concernente i volontari svizzeri del 21 marzo 1969.

Art. 3

La cooperazione tecnica potrà segnatamente assumere le forme seguenti:

- a) invii di periti o altro personale tecnico;
- b) invio di volontari;
- c) attribuzione di borse di studio o di formazione professionale;
- d) invio di materiale tecnico;

RU 1973 888

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

- e) sussidi finanziari e crediti;
- f) ogni altra forma di cooperazione tecnica prevista di comune intesa tra le Parti.

Art. 4

Ogni Parte contraente assumerà una parte equa delle spese.

1. Il Consiglio federale svizzero s'impegna:
 - a) a pagare gli stipendi e le spese d'assicurazione del personale messo a disposizione dal Governo svizzero;
 - b) ad assumere le spese di viaggio dalla Svizzera al Nepal e ritorno per detto personale;
 - c) ad assumere le spese di soggiorno, di formazione e di viaggio dal Nepal in Svizzera e ritorno di cittadini nepalesi invitati in Svizzera per ricevere una formazione;
 - d) ad assumere le spese d'acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nel Nepal;
 - e) ad assumere altre spese di comune intesa.
2. Il Governo del Regno del Nepal s'impegna:
 - a) a pagare gli stipendi e le spese degli omologhi nepalesi;
 - b) a procurare gli uffici ed il personale locale necessari per lavori di segreteria e di traduzione;
 - c) a continuare il pagamento dei salari del personale nepalese invitato in Svizzera qualora non fosse a carico del Governo svizzero;
 - d) a fornire il materiale e l'attrezzatura ottenibile nel Paese;
 - e) ad assumere altre spese di comune intesa.

Art. 5

Nell'ambito del presente accordo, il Governo del Regno del Nepal s'impegna:

1.
 - a) ad esentare il materiale e le attrezzature per i diversi progetti da qualsiasi dazio, imposta o onere gravante l'importazione, ad esentare il materiale e le attrezzature da qualsiasi dazio, imposta o onere gravante l'esportazione qualora dovessero essere riesportati;
 - b) ad accordare l'ammissione in franchigia da dazi, tasse ed altri oneri connessi (eccettuate le spese di deposito, di trasporto e di analoghi servizi) per i mobili, gli effetti personali e professionali del personale citato, compresa un'automobile per economia domestica, importati o riesportati dai periti dei progetti e dai loro familiari conviventi;
2. ad esentare i periti e altro personale tecnico inviato nel Nepal, affinché, accordato loro l'ingresso nel Paese, operino nell'ambito del presente accordo, da ogni imposta e altro onere personale, sugli stipendi e le indennità pagati dal Governo svizzero o dalle istituzioni svizzere giusta l'articolo 2;

3. ad accordare gratuitamente i visti d'entrata e d'uscita chiesti dalle autorità svizzere o dal direttore della cooperazione tecnica svizzera nel Nepal per i periti, i volontari e loro familiari;
4. a rilasciare loro un documento di missione, che assicuri completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell'adempimento del compito assegnato;
5. ad assumere le responsabilità dei danni che cagionassero nell'adempimento della loro missione, salvo se detti danni siano stati provocati intenzionalmente o per negligenza grave;
6. a garantire la sicurezza di tali persone;
7. ad autorizzare i programmi di formazione nell'ambito dei progetti.

Art. 6

Il Consiglio federale svizzero ha la facoltà di nominare un direttore della cooperazione tecnica, residente a Katmandu, per sorvegliare tutti i progetti nell'ambito del presente accordo.

Art. 7

Il presente accordo entrerà in vigore alla data del pertinente scambio di note tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo del Regno del Nepal. Tuttavia esso sarà applicabile, a titolo provvisorio, dal momento della firma e resterà in vigore sino al 31 dicembre 1972. Esso sarà rinnovato tacitamente di anno in anno qualora nessuna delle Parti l'abbia disdetto per scritto sei mesi prima della sua scadenza.

Fatto a Katmandu, il 18 agosto 1972, in sei esemplari originali, di cui due in lingua francese, due in lingua nepalese e due in lingua inglese. In caso di divergenze, il testo inglese farà fede.

(Si omettono le firme)

Allegato

(relativo all'articolo 2a)

Nome del progetto	Descrizione del progetto	Data d'inizio
Balaju Yantra Shala Pvt. Ltd. Mechanical Section	Laboratorio di meccanica	1960
BYS Training Center	Formazione professionale in meccanica generale (corso triennale con attestato finale ufficiale)	1960
BYS Electro Section	Laboratorio d'installazioni elettriche	1967
BYS Electronic Section	Laboratorio per radio, telescriventi ed elettronica generale	1970
Village Development Project	Dispensari. Miglioramento delle scuole elementari e dell'approvvigionamento con acqua	1967
Village Development Project	Dispensario	1970
Advisory Mission	Attività di consulente presso il Mahila Sangathan (organizzazione femminile), distretto di Katmandu e suoi diversi progetti	1968
National Construction Company Nepal	Attività di perito-consulente presso la Compagnia. Miglioramento delle tecniche e metodi di gestione	1970
Swiss Volunteers for Development (Swiss Government)	Cooperazione individuale con diversi dipartimenti di HMG (Governo del Nepal), organizzazione delle classi, collaborazione nell'ambito delle industrie private del Nepal e dei progetti della SATA, in qualità di perito junior	1966
<i>Progetti tibetani:</i>		
Carpet Trading Company Jawalakhel Refugee	Agenzia per la commercializzazione dei tappeti	
Settlement Hyangja Refugee	Sistemazione di rifugiati tibetani, creazione di cooperative, centri artigianali, dispensari, scuole elementari,	CICR 1960
Settlement Chialsa Refugee	sviluppo agricolo	CTS: 1963
Settlement D hor Patan Refugee		
Settlement		